



Città di Castel Maggiore
Provincia di Bologna
3° Settore LL.PP. e ambiente

**SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE E
AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE anni 2020-20202**



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Lucia Campana

Il Progettista
Nicola Masiello
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto
Nicola Masiello
Gilberto Albani

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo delle strade, marciapiedi e aree comunali indicate nelle relazioni tecniche specifiche facenti parte dei documenti di progetto, per le **stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022**.

Il committente si riserva la facoltà di aggiungere altre aree alle zone d'intervento indicate nelle sopra citate relazioni tecniche specifiche o di escluderne altre.

ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Sommariamente le prestazioni previste dal sopra citato Capitolato sono le seguenti:

- sgombero neve dalle carreggiate stradali, da parcheggi, dai corselli di accesso alle aree scolastiche, dai viali e marciapiedi, a garanzia della corretta e sicura viabilità veicolare e pedonale;
- spandimento di sale antigelo sulle strade e marciapiedi per prevenire la formazione di ghiaccio.

ART. 3 – PERIODO E DURATA DEL SERVIZIO PER SINGOLA ANNUALITA'

La durata stagionale normale del servizio è fissata dal **15 novembre al 15 marzo di ogni stagione invernale**, salvo il verificarsi di nevicate e/o condizioni meteorologiche eccezionali che possono avvenire prima dell'inizio o dopo la scadenza del periodo sopra indicato, nel qual caso, l'appaltatore sarà tenuto comunque a intervenire a seguito di chiamata da parte dei Tecnici Comunali.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità comunale ammonta a complessivi € **96.480,00** (diconsi euro novantaseimilaquattrocentottanta/00) **annui**, IVA esclusa, per un totale di € **192.960,00** (diconsi euro centonovantaduenovecentosessanta/00) **per le stagioni invernali 2020/2021 - 2021/2022** al netto dell'IVA, quota fissa d'ingaggio di cui all'art. 7 compresa, come risulta dai seguenti prospetti:

SPESA ANNUALE PREVISTA PER IL SERVIZIO

“LOTTO A – Viabilità Minore”

➤ Quota premio di ingaggio (non soggetti a ribasso d'asta)	€	3.000,00
➤ Noleggio mezzi e mano d'opera		€ 21.560,00
➤ <u>Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</u>	€	400,00
Importo totale	€	24.960,00

“LOTTO B – Viabilità Principale” (Percorsi per impiego di 12 lame)

➤ Quota premio di ingaggio (non soggetti a ribasso d'asta) (per 12 lame)	€	14.400,00
➤ Noleggio mezzi e mano d'opera (per 12 lame)	€	38.940,00
➤ <u>Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) (per 12 lame)</u>	€	4.800,00
Importo totale	€	58.140,00

“LOTTO C – Servizio Antigelo” (Percorsi per impiego di 3 spandisale)

➤ Quota premio di ingaggio (non soggetti a ribasso d'asta per 3 spandisale)	€	3.600,00
➤ Noleggio mezzi e mano d'opera (per 3 spandisale)	€	8.540,00
➤ <u>Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) (per 3 spandisale)</u>	€	1.200,00
Importo totale	€	13.380,00

Importo Complessivo Annuo IVA esclusa	€ 96.480,00
--	--------------------

SPESA BIENNIO PREVISTA PER IL SERVIZIO

“LOTTO A – Viabilità Minore”

➤ Quota premio di ingaggio (non soggetti a ribasso d'asta)	€	6.000,00
➤ Noleggio mezzi e mano d'opera		€ 43.120,00
➤ <u>Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</u>	€	800,00
Importo totale	€	49.920,00

“LOTTO B – Viabilità Principale” (Percorsi per impiego di 12 lame)

➤ Quota premio di ingaggio (non soggetti a ribasso d'asta) (per 12 lame)	€	28.800,00
➤ Noleggio mezzi e mano d'opera (per 12 lame)	€	77.880,00
➤ <u>Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) (per 12 lame)</u>	€	9.600,00
Importo totale	€	116.280,00

“LOTTO C – Servizio Antigelo” (Percorsi per impiego di 3 spandisale)

➤ Quota premio di ingaggio (non soggetti a ribasso d'asta per 3 spandisale)	€	7.200,00
➤ Noleggio mezzi e mano d'opera (per 3 spandisale)	€	17.160,00
➤ <u>Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) (per 3 spandisale)</u>	€	2.400,00
Importo totale	€	26.760,00

Importo Complessivo Biennio IVA esclusa	€ 192.960,00
--	---------------------

Tali cifre complessive indicano l'importo presuntivo del servizio, le stesse potranno variare, tanto in più quanto in meno, in base all'andamento delle precipitazioni nevose.

I prezzi di aggiudicazione (quota fissa e tariffe orarie) sono da ritenersi fissi e invariabili.

L'importo degli oneri della sicurezza dovuti ad interferenze è pari a € 12.800,00 (per le stagioni invernali 2020/2021 – 2021/2022) come risulta dal D.U.V.R.I. allegato.

Si precisa che gli oneri per la sicurezza indicati nei lotti saranno corrisposti in misura proporzionale alle ore effettivamente svolte, individuando come valore di riferimento, corrispondenti al 100%, le 55 ore oggetto di appalto.

ART. 5 – TARIFFE ORARIE

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d'opera, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno, effettivamente in attività di lavoro, per conto dell'amministrazione appaltante, pertanto non saranno incluse nelle prestazioni il fermo macchina per soste varie, riparazioni, ne' i viaggi di andata e ritorno dalla propria sede (escluso quello iniziale e quello finale).

Nel prezzo del noleggio s'intendono compresi il prezzo del carburante, del manovratore ed ogni altro onere occorrente per l'impiego stabilito.

ART. 6 – PREZZI UNITARI E LORO INVARIABILITA'

I prezzi unitari per il noleggio dei mezzi d'opera comprendono anche l'onere relativo alla sicurezza, alla posa in opera della eventuale necessaria segnaletica, l'impiego del personale e dei mezzi d'opera, oltre a tutto quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi di aggiudicazione sono impegnativi e vincolanti per tutto il periodo dell'appalto, salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 7 – QUOTA FISSA PER L'IMPEGNO DEI MEZZI E DEL PERSONALE

Al fine di garantire la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature sarà corrisposta una quota fissa d'ingaggio, non a scalare, di cui all'art. 4, qualunque sia l'andamento meteorico stagionale, a compenso dell'impegno stagionale dei mezzi e del personale adibiti al servizio.

La ditta affidataria dovrà dotarsi per ogni singolo mezzo impegnato nel servizio di sgombero neve e antigelo di smartphone (sistema operativo Android) sul quale dovrà essere scaricato, su indicazione dei tecnici comunali, idonea applicazione al fine di poter monitorare il percorso effettuato.

Tale quota fissa sarà corrisposta per l'impegno dei mezzi e del personale.

ART. 8 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera b) L.120/2020 il servizio sarà affidato con il sistema della procedura negoziata, senza bando, di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate **da espletarsi interamente per via telematica sulla piattaforma Consip - Mepa.**

Il sopracitato servizio è affidato secondo il criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 12/2020, mediante offerta a prezzi unitari.

Le imprese partecipanti potranno presentare offerte anche solo per un singolo Lotto o per più Lotti.

ART. 9 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Prima della presentazione dell'offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto, i soggetti partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da effettuarsi, se necessario anche attraverso sopralluoghi.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nei documenti di gara e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto allegati alla Richiesta di Offerta (RDO) generato sul MEPA.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 – CAUZIONE PROVVISORI E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art 1 comma 4 L. 120/2020 non viene richiesta garanzia provvisoria a corredo dell'offerta.

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare **garanzia per l'esecuzione** (garanzia definitiva) nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

ART. 11 – SUBAPPALTO (art. 105 D.Lgs. 50/2016)

I concorrenti nell'istanza dovranno indicare le parti del servizio che intendono eventualmente affidare in subappalto, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il valore complessivo dei servizi subappaltabili non può superare il 40% dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al sub appaltatore/cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è considerato responsabile in solido con il subappaltatore, nell'osservanza del trattamento economico nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché del rispetto di tutte le normative reggenti l'Appalto.

L'Appaltatore è comunque l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 12 – CONSEGNA SERVIZIO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace in caso di comprovata urgenza attraverso apposito provvedimento che indichi, in concreto, i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

ART. 13 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'appaltatore:

- a) L'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tal fine l'impresa dovrà dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme antinfortunistiche e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di questi mezzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danno ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante ed il personale incaricato.
 - b) La riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l'esecuzione dei lavori, dipendenti anche da cause di forza maggiore.
 - c) Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione, del ritardo o del mancato intervento, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, restando libera e indenne l'Amministrazione Comunale ed il suo personale.
 - d) Ogni onere necessario per garantire l'efficienza e la regolarità dei mezzi e delle attrezzature impiegate. Qualsiasi eventuale danno arrecato a proprietà private o pubbliche andrà prontamente segnalato ai Tecnici Comunali per i provvedimenti del caso.
 - e) Attenersi a tutte le disposizioni che riceverà dai tecnici comunali circa l'utilizzo dello spargisale e di iniziare il servizio di sgombero in conformità ai percorsi prestabiliti in allegato.
 - f) Garantire una velocità media di sgombero di 8/10 km/h., salvo diversa prescrizione impartita dal personale del Comune.
 - g) Entro il 15 Novembre, di ogni anno previsto di contratto, la ditta dovrà fornire i numeri di targa dei mezzi impiegati nel Servizio, e i nominativi degli operatori utilizzati.
 - h) Presentarsi in servizio, in ogni ora del giorno e della notte, ed in qualunque giorno compreso nel periodo contrattuale, sia feriale che festivo con il mezzo in perfetto stato di efficienza e con il serbatoio pieno di carburante.
 - i) Fornire mezzi completi di tutti i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall'art. 166 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. del nuovo Codice della Strada, predisposti tempestivamente, con catene e zavorra, per entrare in funzione non appena necessario e senza alcun ritardo.
 - l) Fornire mezzi in perfetta efficienza, soprattutto in riferimento allo stato delle lame e dei coltelli.
 - m) Garantire al Comune di Castel Maggiore la disponibilità per tutto il periodo di tempo ritenuto opportuno dai tecnici comunali.
 - n) Qualora la ditta si trovi nella necessità di dovere sostituire il personale ed il mezzo dedicato al servizio, dovrà darne immediata informazione integrando la comunicazione di cui al punto precedente.
 - o) Comunicare all'operatore del comune ogni sostituzione di personale alla guida dei mezzi durante l'espletamento del servizio ed ogni periodo di sosta dei mezzi da qualsiasi causa determinato (guasto, rifornimenti ecc.).
- Dovrà essere scrupolosamente osservata la normativa in materia di prevenzione degli infortuni, ed in particolare:
- 1) il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
 - 2) le norme di legge comprese nel Codice della Strada;
 - 3) i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e di Polizia Rurale.

ART. 14 – DANNEGGIAMENTI

La ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali o privati conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto.

Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al Responsabile del servizio e riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese della ditta appaltante, in difetto il Responsabile del servizio

quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per i lavori eseguiti.

Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali di cui all'articolo successivo saranno comunicati per iscritto dal Responsabile del servizio all'impresa aggiudicataria che avrà tre giorni di tempo per contro dedurre a quanto comunicato. Trascorso tale termine il Responsabile del servizio sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per i lavori eseguiti gli importi per danni e/o penalità.

ART. 15– COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del contratto.

A tal fine la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni che possono essere arrecati a terzi, compresa l'Amministrazione Comunale.

La polizza assicurativa dovrà coprire i rischi (sia di natura accidentale sia dolosa) e dovrà essere di durata corrispondente a quella dell'appalto, con i seguenti massimali:

- € 5.000.000,00 per sinistro;
- € 2.500.000,00 per persona;
- € 1.000.000,00 per danni a cose o animali.

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Nella polizza dovrà essere inserita l'idonea copertura assicurativa dei mezzi impiegati (soprattutto verso i terzi non trasportati e altre proprietà)

ART. 16 – PENALI

All'appaltatore saranno applicate le seguenti penali:

1. In caso di ritardo nell'inizio del servizio euro 200,00 all'ora per ogni ora o frazione di ritardo;
2. In caso di mancata presenza in servizio di un mezzo euro 600,00 per ogni giorno di attività;
3. In caso di fornitura di mezzi in condizioni di efficienza e funzionalità imperfette da euro 300,00 a euro 500,00 a seconda dello stato del mezzo;
4. In caso di omessa comunicazione dei nominativi degli operatori o del recapito telefonico o delle targhe relative ai mezzi richiesti ed impiegati per il servizio, euro 1.000,00;
5. In caso comunicazione errata dei nominativi degli operatori o del recapito telefonico o delle targhe relative ai mezzi richiesti ed impiegati per il servizio, Euro 100,00;
6. Omessa comunicazione di interruzione del servizio, per qualsiasi causa euro 300,00.

ART. 17 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data di arrivo della fattura.

La data di arrivo della fattura viene attestata dal timbro di ricevimento apposto dal competente ufficio del comune.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può recedere in qualunque momento dal contratto con le modalità e le condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile si procederà a risoluzione automatica del contratto, con trattenimento della cauzione e obbligo di risarcimento dei danni imputabili all'Impresa, senza necessità di ulteriori adempimenti, per:

- Cessione anche parziale del contratto;
- ammontare complessivo delle penali che superi il 10% del valore del contratto;
- Violazione degli obblighi comportamentali da parte dell'Impresa e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dei Comuni dell'Unione Reno Galliera - approvato con D.G. dell'Unione n.2 del 14/01/2014-, che l'Impresa attesta di aver ricevuto;
- Violazione degli obblighi previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Insorgenza di cause ostative a seguito di conclusione dei procedimenti di verifica di cui al D.L. 6 settembre 2011, n. 159;
- Venir meno dei requisiti generali necessari alla contrattazione con la p.a..

Il Comune inoltre può altresì risolvere il contratto, mediante invio di semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, per:

- frode nell'esecuzione del servizio;
 - inadempimento alle disposizioni impartite riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - reiterata mancanza dell'osservanza dei tempi prescritti per l'esecuzione del servizio;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08.
 - nel caso di mancate comunicazioni previste all'art. 13.
 - Gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
 - Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
2. Nei casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, l'Impresa è tenuta ad assicurare lo svolgimento del servizio per il tempo necessario all'individuazione di una nuova Impresa, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la rivalsa per ogni ulteriore danno.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

L'amministrazione comunale, inviterà l'appaltatore a presentare la documentazione di rito necessaria per la stipulazione del contratto.

L'omessa presentazione della documentazione nei termini indicati dal Comune sarà causa considerata quale rinuncia alla fornitura e sarà oggetto di risarcimento dei danni che da essa deriveranno al Comune.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto saranno poste in capo al fornitore.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 28 c.p.c. le parti danno atto che per ogni controversia relativa al presente contratto, che non possa essere bonariamente risolta, sarà competente il foro di Bologna.

ART. 21 – AVVERTENZE

L'offerta vincola il fornitore alla prestazione per un periodo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Tale condizione rende la proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c.

Il Comune di Castel Maggiore si riserva la facoltà di utilizzare mezzi di operatori non aggiudicatari del servizio, previa verifica della disponibilità degli stessi in caso di:

- A. Eventi atmosferici eccezionali che richiedano un uso maggiore di mezzi;
- B. Mancata disponibilità degli operatori aggiudicatari del servizio;
- C. Risoluzione del contratto, consensuale o in danno con operatori aggiudicatari;
- D. Proroga del contratto solo ad alcuni operatori aggiudicatari.

Qualora ricorrano le precedenti ipotesi A e B all'operatore ingaggiato viene riconosciuta una maggiorazione del 10% sul prezzo orario offerto oltre alla quota di un trentesimo dell'ingaggio mensile.

Qualora ricorrano le ipotesi C e D all'operatore ingaggiato verrà riconosciuto l'importo offerto in sede di gara salvo che ricorra l'ipotesi di adeguamento ISTAT.

ART. 22 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196, 30 giugno 2003, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che la finalità e la modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione delle gara. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa.

A sua volta la ditta aggiudicataria deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dal D. Lgs sopra citato.

ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, i subappaltatori e tutti gli eventuali altri soggetti a qualsiasi titolo interessati al contratto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto devono essere registrati sul conto corrente prescelto e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n° 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Nel contratto che sarà sottoscritto con l'appaltatore dovrà essere inserita la clausola con la quale lo stesso assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010.